



Regione Siciliana

E.R.S.U. MESSINA

**“REGOLAMENTO ALBO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE
A 100.000,00 euro, IVA esclusa”**

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

1. Questo E.R.S.U., nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell’affidamento di incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo, di collaudatore statico e nell’affidamento di incarichi ai professionisti, di cui all’art. 17 – comma 11, della legge n. 109/94, come modificato e integrato dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.e i., il cui importo stimato sia inferiore ad €100.000,00 IVA esclusa, si è dotato di un apposito Albo.

2. Il presente regolamento fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei Professionisti cui affidare gli incarichi di cui al comma 1.

Articolo 2 – Composizione dell’Albo e Settori di attività

L’Albo è distinto in due sezioni:

Sezione A – Affidamento degli incarichi di collaudo di cui all’art. 28 – comma 5, 6 e 23 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e s.m. e i..

Sezione B – Affidamento degli incarichi di cui all’art. 17 – comma 11, della legge n. 109/94, come modificato e integrato dalla L.R. n. 7/2002 e s.m. e i..

La sezione A dell’Albo concerne i collaudatori degli interventi aventi natura di lavori pubblici ed è finalizzata all’affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 109/94 come modificato e integrato dalla L.R. n. 7/2002 e s.m. e i..

La sezione B dell’Albo concerne i professionisti per l’affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore ad €100.000,00 IVA esclusa, di cui all’art. 17, comma 11 della legge n. 109/94 come modificato ed integrato dalla L.R. 7/2002 e s.m. e i..

I settori di attività per gli eventuali affidamenti sono i seguenti:

1. Edilizia pubblica;
2. Riqualificazione urbana;

3. Restauro immobili monumentali;
4. Recupero e restauro parchi e giardini storici;
5. Impianti sportivi;
6. Strutture;
7. Impianti tecnologici interni ed esterni;
8. Impianti speciali di sicurezza;
9. Ristrutturazioni, adeguamenti e consolidamenti;
10. Opere stradali;
11. Opere di telefonia e cablaggio strutturato;
12. Opere di illuminazione pubblica;
13. Opere idrauliche e difesa del suolo;
14. Acquedotti e fognature;
15. Attività in materia di sicurezza, D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i.;
16. Pratiche catastali e frazionamenti;
17. Impianti relativi alle fonti di energie rinnovabili;
18. Studi geologici, geotecnici a supporto dell'attività di progettazione;
19. Altre prestazioni a supporto della progettazione e dell'esecuzione di lavori.

Articolo 3 – Modalità di iscrizione all'Albo

Sezione A

Professionisti per l'affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa, degli interventi finanziati da questo E.R.S.U., dalla Regione e/o dallo Stato aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all'art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.

I soggetti di cui all'art. 28, commi 5, 6 e 23, della legge n. 109/94, come introdotta dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i., potranno far pervenire a questo E.R.S.U. apposita domanda d'iscrizione all'Albo – **sezione A** dei collaudatori.

I requisiti per l'iscrizione alla sezione A dell'albo dei collaudatori sono quelli previsti dall'art. 28 della legge n. 109/94, come introdotta dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i., relativi al collaudo delle opere pubbliche.

Le cause ostative all'iscrizione all'albo sono quelle fissate dal predetto art. 28 della legge n. 109/94 come introdotta dalla L.R. 7/2002 e s.m.i..

Tutte le nomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti, il cui importo stimato sia inferiore ad €100.000,00, IVA esclusa.

La sezione A dell'albo dei collaudatori è suddivisa in due sub sezioni: A1 e A2.

La sub-sezione A1 comprende l'elenco dei collaudatori tecnici, mentre la sub sezione A2 comprende l'elenco dei collaudatori amministrativi.

Alla sub-sezione A1 possono essere iscritti coloro che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali e diploma tecnico per specializzazioni attinenti la materia dell'incarico;

- Iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a 10 anni, ai fini del collaudo tecnico-amministrativo di opere d'importo superiore ad un milione di euro, IVA esclusa, e non inferiore a 5 anni ai fini del collaudo tecnico-amministrativo di opere di importo pari o inferiore ad un milione di euro, IVA esclusa;
- Iscrizione, relativamente agli ingegneri ed agli architetti, ai relativi albi professionali da almeno 10 anni, ai fini del conferimento degli incarichi di collaudo statico;
- Assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 28 della legge n. 109/94, coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e s.m.i..

Alla **sub sezione A2** possono essere iscritti soggetti in possesso di professionalità amministrativa in servizio presso l'amministrazione pubblica o in quiescenza, con almeno 10 anni di servizio maturati operando in uffici pubblici interessati alla realizzazione di opere pubbliche. A questi soggetti possono essere affidati eventuali incarichi di collaudo nell'ambito di commissioni di collaudo (art. 28, commi 6 e 19, legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali).

In relazione ai contenuti di cui all'art. 18 e al comma 10 dell'art. 28 della legge n. 109/94, come modificati e integrati dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i., all'interno delle sub-sezioni A1 e A2 i funzionari e i dirigenti di questo E.R.S.U., che ne abbiano titolo, verranno raggruppati in appositi elenchi e disposti in ordine alfabetico.

Modalità di presentazione delle domande per la sezione A

I soggetti aventi i requisiti potranno far pervenire apposita domanda di iscrizione all'albo, da redigere in carta libera, rispettivamente secondo i modelli A1 e A2, con allegata la seguente documentazione:

- Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;
- Curriculum vitae (il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) da redigere secondo il modello 1. Per i collaudatori della P.A. il suddetto curriculum dovrà essere integrato da una descrizione delle esperienze di lavoro nella P.A. che dimostri una comprovata esperienza maturata. Il curriculum vitae (modello 1) dovrà essere redatto e trasmesso anche su supporto informatico;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 - a) Di non essere iscritto in albi di appaltatori o di non essere comunque appaltatore di opere pubbliche od interessato negli appalti stessi;
 - b) Anzianità di servizio o di iscrizione al relativo albo professionale;
 - c) Dichiarazione attestante l'inesistenza di contenzioso avuto o in corso con l'E.R.S.U.

La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà essere inviata a questo E.R.S.U. al seguente indirizzo:

E.R.S.U. di Messina – via a. Gasparro isolato 337 - 98122 Messina

Il professionista dovrà indicare nella domanda di iscrizione, a pena di esclusione, il settore o settori in cui intende essere inserito per la disponibilità alla prestazione.

Sezione B

Professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad €100.000,00 IVA esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i.

I soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g-bis), della legge n. 109/94, come introdotta dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i., nonché i soggetti di cui all'art. 17, comma 15 della medesima legge, potranno far pervenire a questo Ente apposita domanda di iscrizione all'Albo, **sezione B**.

I requisiti per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo dei professionisti per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge n. 109/94, come introdotta dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i. il cui importo stimato sia inferiore ad €100.000,00 IVA esclusa, sono quelli previsti dallo stesso art. 17 della suddetta legge.

Le cause ostative all'iscrizione all'Albo dei professionisti, sezione B, sono quelle fissate dal predetto art. 17 della legge n. 109/94, come introdotta dalla L.R. 7/2002 e s.m.i..

Modalità di presentazione delle domande per la sezione B

I soggetti aventi i requisiti potranno far pervenire apposita domanda di iscrizione all'Albo, da redigere su carta libera, secondo il modello B, con allegata la seguente documentazione:

- Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;
- Curriculum vitae il cui contenuto dovrà essere reso noto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel caso di studio, associazione di professionisti, società, ecc., dovrà essere indicata la struttura organizzativa e l'organico, da redigere secondo il modello 1. Il curriculum vitae dovrà essere redatto e trasmesso anche su supporto informatico;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 - a) Iscrizione al relativo albo professionale;
 - b) (solo per i pubblici dipendenti) Di essere pubblico dipendente di uffici tecnici di altri enti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno o di appartenere a categoria di dipendente pubblico al quale è consentito da disposizioni speciali (riportare riferimenti) lo svolgimento di attività libero-professionali (solo per i pubblici dipendenti rientranti nella fattispecie).
 - c) Dichiarazione attestante l'inesistenza di contenzioso avuto o in corso con l'E.R.S.U.

La domanda di iscrizione, corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere inviata a questo E.R.S.U. al seguente indirizzo:

Il professionista dovrà indicare nella domanda di iscrizione, a pena di esclusione il settore o settori in cui intende essere inserito per la disponibilità alla prestazione.

Articolo 4 – Formazione, Gestione e Aggiornamento dell'Albo

La formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente definisce l'individuazione di soggetti ai quali rivolgere l'invito per l'affidamento degli incarichi professionali di importo stimato inferiore ad €100.000,00 esclusa IVA.

L'inserimento nell'Albo è subordinato all'esito positivo dell'esame relativamente alla completezza della domanda inoltrata.

L'inserimento nell'Albo è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento.

Non saranno prese in considerazione le istanze parzialmente o completamente prive degli allegati richiesti.

Le domande di inserimento per le sezioni A e B potranno essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno, così come le domande di aggiornamento dei dati. L'inserimento e l'aggiornamento dell'albo avverrà a cura dell'Ufficio Tecnico dell'Ente contestualmente alla presentazione delle istanze e previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Sulla base delle istanze pervenute verranno aggiornate le sezioni A e B dell'albo, elencando i soggetti ammessi in ordine alfabetico.

Il richiedente si impegna, in caso di variazione dei dati trasmessi, a darne tempestiva comunicazione.

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo, l'iscritto viene sospeso temporaneamente e perdurando tale stato si procederà a immediata cancellazione con provvedimento dirigenziale.

In caso di gravi negligenze, o ritardi nell'espletamento degli incarichi, l'Ufficio competente, previa contestazione degli addebiti all'interessato, propone la sospensione e/o la successiva cancellazione dall'Albo che avverrà con determina dirigenziale. La cancellazione è disposta, altresì, su richiesta dell'interessato o in caso di morte dello stesso.

Non potranno essere iscritti all'Albo professionisti che hanno avuto o hanno in corso contenzioso con l'Ente.

E' fatta salva la facoltà dell'E.R.S.U. di verificare quanto dichiarato dai soggetti ammessi all'albo, con l'avvertenza che, in caso negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., è vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di

un'associazione temporanea ovvero in più di un'associazione temporanea, o quando partecipi una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

Il professionista iscritto all'Albo dovrà confermare entro il 31 marzo di ogni anno con dichiarazione sostitutiva l'interesse a rimanere iscritto nel suddetto Albo, unitamente ad una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conferma dei requisiti previsti richiesti.

Articolo 5 – Affidamento incarichi

L'E.R.S.U., per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento sia per la sezione A che per la sezione B, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e s.m. e i., con riferimento alle indicazioni di cui alle circolari del 22.12.2006 e del 30.03.2007, emanate dall'Assessorato Reg.le dei LL.PP., intende, di volta in volta, procedere così:

- 1) Per affidamento diretto ai sensi dell'art. 25, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, per importo stimato inferiore a €20.000,00 escluso IVA ed oneri accessori, affidando l'incarico direttamente ad uno o più professionisti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al presente Regolamento, applicando, per il principio di economicità ed in forza dell'art. 1 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (decreto Bersani), convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, una riduzione di almeno il 20% del corrispettivo stimato, ai sensi della legge 26 aprile 1989 n. 155. Il corrispettivo stimato viene determinato utilizzando, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 4 agosto 2006 n. 248, le tariffe professionali in vigore al momento dell'affidamento dell'incarico.
- 2) Per selezione comparativa, secondo la procedura di cui all'art. 91, comma 2 ed art. 57, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per importo stimato, uguale o maggiore ad €20.000,00 e minore di €100.000,00. La selezione comparativa riguarderà i professionisti individuati, iscritti all'Albo di cui al presente Regolamento e relativamente al settore di attività per cui si vuole affidare l'incarico, in possesso della professionalità richiesta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La selezione comparativa avverrà sulla base dell'offerta del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, corrispettivo stimato, per il quale troverà applicazione l'art. 1 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge 248/2006, e valutando l'anomalia delle offerte secondo l'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i..

Il corrispettivo stimato per la selezione comparativa posto a base di gara, di cui al punto 2), viene determinato utilizzando, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge

248/2006, le tariffe professionali in vigore al momento dell'invito del professionista a presentare l'offerta per concorrere alla selezione.

Nell'attribuzione degli incarichi si applicherà il divieto di cumulo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 28 e dall'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i.. Si terrà conto inoltre della correlazione fra l'esperienza pregressa del professionista e quella richiesta per le attività da affidare.

Ai sensi dell'art. 17 comma 17 della legge 109/94, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i., nel caso di affidamento di incarichi di progettazione, l'attività di direzione dei lavori potrà essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato al cui onorario di base sarà effettuato lo stesso ribasso determinato in sede di gara per la progettazione.

Tutte le nomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti, il cui importo stimato sia inferiore a €100.000,00.

Gli incarichi verranno conferiti con determina del Direttore, in quanto organo esecutivo, così come riportato espressamente all'art. 17, comma 2 per gli affidamenti aventi natura fiduciaria, (sezione B), e all'art. 28, comma 4 per gli incarichi di collaudo, (sezione A), della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le norme regionali e così come riportato nella circolare del 30 marzo 2007, emanata dall'Assessore dei LL.PP. della Regione Siciliana.

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta.

Per la sezione A si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni di cui all'art. 28 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico l'anno allo stesso professionista.

Per la sezione B si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni di cui all'art. 17 della legge n. 109/94 come modificato e integrato dalla L.R. n°7/2002 e s.m. e i..

L'esperienza pregressa dichiarata dai professionisti sarà considerata, rispetto alle tipologie di prestazione delle quali l'Ente necessita, in rispondenza agli incarichi da affidare. Per le determinazioni dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione l'art. 1 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n 248. Pertanto l'onorario costituirà oggetto di offerta.

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta l'esclusione dall'albo per la durata di un anno a far data dal conferimento.

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti ed inoltre:

1) per la sezione A:

- che nei due anni precedenti la data del conferimento non ha ricevuto uno o più incarichi di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo in corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto concorso, di componente di

commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA (art. 28, comma 11, legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali);

- di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12.11.1999 n. 68 (assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro di disabili), ovvero, nei casi previsti dalla stessa legge, di non essere sottoposto agli obblighi di osservanza;
- di non aver in corso altri incarichi di collaudo per interventi finanziati a favore della stessa impresa;
- di non aver partecipato a nessun titolo alle attività di progettazione o aver prestato consulenze relative all'intervento oggetto del collaudo;
- di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni all'opera finanziata;
- di non essere legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente o consulente stabile di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato.

2) per la sezione B:

- che nel corso del presente anno solare non ha avuto affidato incarichi fiduciari da parte di questo Ente che cumulativamente abbiano raggiunto l'importo di € 100.000,00 IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lett. e) ed f), comma 1 dell'art. 17 della legge n. 109/94, come introdotta dalla L.R. 7/2002 e s.m.i.
- di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 68/1999 (assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro di disabili) ovvero, nei casi previsti dalla stessa legge, di non essere sottoposto agli obblighi di osservanza.
- di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni all'opera finanziata;

Per quanto non previsto si applica la vigente normativa in materia.

Qualora i soggetti interessati volessero iscriversi contemporaneamente alle sezioni A (collaudatori) e B (incarichi di progettazione, ecc.) dell'albo, ciascuna documentazione prevista per l'iscrizione alle due sezioni, completa in ogni sua parte, può essere inviata allo stesso indirizzo, con le medesime modalità e prescrizioni con un unico plico.

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo dell'E.R.S.U. di Messina e sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Ente: www.ersu.me.it Sullo stesso sito saranno resi disponibili i relativi allegati, costituiti dai seguenti modelli: domanda tipo (modello A1, modello A2, modello B); scheda curriculum vitae (modello 1).

L'Albo inoltre sarà pubblicato nel predetto sito e nell'Albo Pretorio dell'ERSU di Messina.

Articolo 6 – Norme transitorie

Sono fatte salve le istanze pervenute prima della pubblicazione del presente Regolamento.

Articolo 7 – Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. – codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati personali di soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico, nei limiti necessari a perseguire le sopracitate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'albo e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'albo in questione.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile per il trattamento dei dati è un funzionario designato dall'U.O. competente in materia.

Messina, 15.06.2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dott. Giuseppe Privitera)

Allegati: domanda tipo (modello A1, modello A2, modello B); scheda curriculum vitae (modello 1).